

DELIBERA N. 58/16
CORREZIONE ERRORE MATERIALE ED INTEGRAZIONE DELLA
DELIBERA N° 42/16
STUDIO LEGALE AVV. MASSIMILIANO DI FELICE / FASTWEB S.P.A.
(RIF. PROC. GU14 N° 61/16)

IL CORECOM DELLA REGIONE ABRUZZO

NELLA riunione del 3 ottobre 2016 si è riunito, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile	X	

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera AGCOM n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera AGCOM n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP “*Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*”;

VISTA la delibera n° 42 del 09/09/2016 con la quale è stato definito il procedimento avviato a seguito di istanza presentata dallo Studio Legale Avv. XXX di

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Felice, in data 07/03/2016 ed acquisita in pari data al prot. n° 5514, nei confronti dell'operatore Fastweb;

CONSIDERATO che nella richiamata delibera veniva disposto, tra le altre cose, il riconoscimento in favore dell'istante di un indennizzo per l'illegittima sospensione dei servizi voce e ADSL perpetratisi dal 14/01/2016 al 29/01/2016 (come risulta dalla comunicazione ricevuta dall'operatore in sede di procedimento di urgenza), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 12 del Regolamento indennizzi di cui alla delibera n. 73/11/CONS, per un importo complessivo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) (gg. 15* euro15,00*2 servizi), oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione;

VISTA l'istanza presentata dallo Studio Legale Avv. XXX di Felice in data 22/09/2016 ed acquisita al prot. 20238 in data 23/09/2016, con la quale si chiede la correzione dell'errore materiale presente nella delibera n° 42/16, atteso che il periodo di illegittima sospensione della linea si è protratto dall'11/01/2016 al 29/01/2016 e non già come erroneamente considerato dal 14/01/2016 al 29/01/2016;

RICHIAMATA l'istanza di definizione presentata dallo Studio Legale Avv. XXX di Felice in data 07/03/2016 nei confronti dell'operatore Fastweb nella quale si precisava che: *“il giorno 11/01/2016 sospende illegittimamente il servizio alle utenze 0863/021625 – 331/6367242 – 334/5079000 e disabilita la connessione internet fissa e mobile, con blocco delle chiamate in uscita per presunto mancato pagamento fattura 7280500 emessa il 30/09/2015 e scaduta il 25/10/2015, ripristinando il servizio alle 23.10 solo sul mobile;*

EVIDENZIATO che da un più attento esame della documentazione in atti è risultato che effettivamente il periodo di disservizio patito dall'istante deve essere considerato dall'11/01/2016 al 29/01/2016;

DATO ATTO dell'errore materiale presente nella delibera n° 42/16 nella quale è stato non correttamente conteggiato l'indennizzo per illegittima sospensione della linea atteso che il periodo preso in considerazione è stato dal 14/01/2016 al 29/01/2016;

EVIDENZIATO, pertanto, la necessità di integrare il provvedimento di definizione già emesso con delibera 42/16, prevedendo il riconoscimento in favore dell'istante di un indennizzo per illegittima sospensione dei servizi voce e dati dall'11/01/2016 al 13/01/2016, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 12 del Regolamento indennizzi di cui alla delibera n. 73/11/CONS, per un importo complessivo di euro 90,00 (novanta/00) (gg. 3* euro15,00*2 servizi)

RICHIAMATE integralmente le motivazioni espresse nel provvedimento di definizione di cui alla delibera 42/16;

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Abruzzo, in accoglimento dell'istanza presentata dallo Studio legale XXX Di Felice in data 22/09/2016,

- di dare atto dell'errore materiale contenuto nella delibera n° 42/16 atteso che è stato erroneamente preso in considerazione il periodo di disservizio dal 14/01/2016 al 29/01/2016 anziché il periodo dall'11/01/2016 al 29/01/2016.
- di integrare la propria delibera 42/16 nel senso di condannare la società Fastweb s.p.a. a pagare in favore dell'istante, in aggiunta agli importi riconosciuti con il richiamato atto deliberativo, l'importo complessivo di euro 90,00 (novanta/00), maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione, per l'illegittima sospensione dei servizi voce e dati dall'11/01/2016 al 13/01/2016, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 12 del Regolamento indennizzi di cui alla delibera n. 73/11/CONS.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom Abruzzo e dell'Autorità (www.agcom.it).

L'Aquila, 3 ottobre 2016

IL RELATORE

F.to Dott.ssa Annalisa Ianni

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Filippo Lucci

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Michela Leacche

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.